



ISTITUTO COMPRESIVO "G. CALÒ"
V.le M. D' UNGHERIA, 86 74013 GINOSA – TA – tel. 099/8290470
Email: TAIC82600L@istruzione.it - www.scuolacalo.gov.it

CIRC. N. 11

Ginosa 16 /09 /2016

AI DOCENTI DEI TRE ORDINI
AL PERSONALE ATA
Al SITO sez. "Albo Sindacale"

OGGETTO: modalità di fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 / Permessi brevi / permessi retribuiti / Permessi sindacali RSU/ Ferie/ variazioni di orario.

Al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive :

Criteri per la fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 / Permessi brevi / permessi retribuiti / Ferie/ variazioni di orario.

Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. precedente.

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/200 s.m.i., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente;

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale Istituto di completamento. Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi.

I permessi di cui all'art.33, commi 3 e 6, della L.104/92 devono essere fruiti dal dipendente:

- **In giornate possibilmente non ricorrenti (Solo Docenti);**

- **Comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno TRE giorni prima della fruizione;**

Ai sensi dell'art.20, comma 3, della L.102/2009, la Dirigente può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti che comportano i benefici.

Permessi brevi

Compatibilmente con le esigenze di servizio, ai docenti e al personale ATA sono attribuiti, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio con obbligo di recupero entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere l'orario lavorativo settimanale, nell'arco dell'anno scolastico.

Poiché la concessione del permesso è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, la richiesta dei docenti dovrà essere presentata in forma scritta al Referente di Plesso, possibilmente, entro due giorni precedenti la fruizione. Il Referente di Plesso, dopo aver verificato la concreta possibilità di accoglimento della richiesta ed aver predisposto le eventuali sostituzioni, avallerà con firma la richiesta e la invierà all'Ufficio personale per la definitiva ratifica della Dirigente.

Il Personale ATA chiederà i permessi al DSGA che è tenuto a comunicarli al DS.

Permessi retribuiti

La concessione dei permessi retribuiti è regolamentata dall'art. 15 del CCNL/2007 .

I permessi retribuiti possono essere documentati anche al rientro, con autocertificazione o con documentazione specifica.

Tali permessi vanno richiesti alla Dirigente almeno TRE giorni prima della fruizione.

In caso di concomitanza di richieste e nell'impossibilità di garantire idoneo servizio, si terrà conto ai fini del godimento:

- Dell'accordo tra i richiedenti
- Anzianità di servizio

Fruizione delle ferie durante i periodi di lezione

Per il personale docente la fruibilità delle ferie durante i periodi di lezione è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altri insegnanti in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale

corresponsione di compensi per ore eccedenti (Legge 228/2012 Art. 1 commi 54,55,56). **L'istanza scritta dovrà essere presentata all'Ufficio di Dirigenza almeno 5 giorni prima.**

Permessi sindacali RSU

I Rappresentanti Sindacali Unitari hanno diritto ad ottenere ogni anno scolastico 25 minuti e 30 secondi di permessi retribuiti per ogni dipendente a tempo indeterminato in servizio nella scuola, secondo l'art. 6 del Contratto Quadro ARAN-OOSS del 9 ottobre 2009. Le ore di permesso possono essere cumulate fino ad un massimo di 12 giorni all'anno e per non più di 5 giorni ogni due mesi, se la RSU è un docente; se invece è un ATA ha diritto a cumulare fino a 20 giorni di permesso all'anno, senza sostituzione. **I cumuli non possono essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli istituti contrattuali.**

Procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 17.10.2013; in particolare l'art. 7, comma 1

"è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP".

La domanda va compilata su apposito modulo.

Variazioni dell'orario di servizio

Sono possibili variazioni d'orario di servizio dei docenti, solo in casi debitamente motivati, anche per non incorrere in giorni di assenza, previa richiesta da presentare in forma scritta al Referente di Plesso, **possibilmente entro tre giorni precedenti la fruizione.** Il Referente di Plesso, dopo aver verificato la concreta possibilità di accoglimento della richiesta ed aver predisposto le eventuali modifiche dell'orario delle classi, avallerà con firma la richiesta e la invierà all'Ufficio personale per la definitiva ratifica della Dirigente.

I Docenti della Sc. Infanzia e della Sc. Primaria impegnati nel pre/post scuola recupereranno le ore prestate durante le compresenze.

Il calcolo delle ore va rendicontato dai Responsabili di plesso.